

REGOLAMENTO

ALBO E CONSULTE

DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione C.C. N. 24 del 31.03.2006

Modificato con deliberazione C.C. N. 85 del 15.12.2006

Modificato con deliberazione C.C. N. 44 del 26.10.2023

INDICE

Articolo 1	Principi generali
Articolo 2	Oggetto
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Albo delle associazioni
Articolo 5	Consulte delle associazioni
Articolo 6	Aree di Interesse delle associazioni
Articolo 7	Organi della Consulte
Articolo 8	Funzioni del Presidente
Articolo 9	Funzioni dell'Esecutivo
Articolo 10	Assemblea della Consulta
Articolo 11	Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Articolo 12	Resoconto annuale al Consiglio Comunale
Articolo 13	Stati Generali
Articolo 14	Coordinamento fra le Consulte
Articolo 15	Promozione e Patrocinio
Articolo 16	Contributi alle associazioni
Articolo 17	Concessione utilizzo beni mobili comunali
Articolo 18	Concessione utilizzo degli spazi comunali
Articolo 19	Norme transitorie e finali

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di San Giuliano Milanese (di seguito il Comune), coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nelle associazioni e nel volontariato, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei Cittadini ed interagire efficacemente con il Comune nella definizione e realizzazione di politiche sociali, di sviluppo della cultura, di attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio, di tutela degli animali.
2. Il Comune favorisce e sostiene, compatibilmente con le risorse disponibili, le iniziative promosse liberamente dalle Associazioni e/o Società **senza scopo di lucro** (di seguito Associazioni).
3. Il Comune, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 3/7/2017, Codice del Terzo Settore, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita e al benessere della comunità locale.
4. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni, il loro apporto originale al conseguimento di finalità significative fondate sui valori di solidarietà, di promozione umana, di cultura della pace nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Articolo 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune promuove, ai sensi del capo V DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE dello Statuto Comunale (artt. 40 Associazionismo – 41 Contributi alle associazioni – 42 Volontariato) le attività delle associazioni liberamente formate dai cittadini e che operano, **senza scopo di lucro**, nell'ambito del territorio comunale con finalità di interesse generale e sociale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione, le Leggi nazionali e regionali, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta le norme per la valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato nei vari ambiti quali espressioni d'impegno della società civile.

3. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle Associazioni ed organizzazioni.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Associazioni: Ente di aggregazione spontaneo di cittadini finalizzato alla promozione di iniziative atte a soddisfare bisogni di varia natura, alla valorizzazione sociale, culturale, sportiva, educativa, ambientale e di tutela degli animali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e dallo Statuto comunale, al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro.
2. Volontariato: attività a beneficio di un'associazione, di un'iniziativa, in generale a favore della collettività, svolta da qualunque cittadino in forma libera e **gratuita**.
3. Patrocinio: riconoscimento da parte dell'ente del valore per la collettività dell'iniziativa proposta da soggetti terzi, meritevole di apprezzamento per la sua finalità, il contenuto o le modalità di organizzazione.
4. Convenzione: strumento giuridico per regolare i rapporti tra un soggetto pubblico ed uno privato per l'espletamento da parte di quest'ultimo di una funzione o un servizio per conto del primo.
5. Concessione d'uso: è un atto amministrativo mediante il quale il privato acquisisce un diritto al godimento parziale di un bene pubblico in base all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.
6. Comodato d'uso: contratto reale con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo. La materia è disciplinata dal Codice Civile.
7. Albo delle Associazioni: elenco delle Associazioni, definite come descritto al punto 1, presenti sul territorio cittadino con le modalità descritte all'Art.4 del presente Regolamento.
8. Consulte delle associazioni: organismo al quale accedono le associazioni regolarmente iscritte all'Albo, finalizzato a favorire la collaborazione, la sinergia, l'interazione tra le stesse associazioni e l'Amministrazione nella realizzazione di

iniziative, progetti, forme di collaborazione per eventi, nonché nella elaborazione di proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale.

Articolo 4 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo comunale delle associazioni allo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti così di seguito individuati alle scelte politico amministrative ed al fine di avere la possibilità di affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dell'Art. 41 dello Statuto Comunale, coordinati con il sistema degli interventi pubblici. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale, culturale, educativa, sportiva, ambientale e di tutela degli animali della comunità locale. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto Albo non interferisce con i requisiti richiesti ad altri fini dalla legge e non è finalizzata alla stipula di convenzioni.
2. Ai fini dell'art. 40 dello Statuto Comunale, sono considerate "Associazioni", le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute, e le altre realtà che siano riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), in particolare quelle riconosciute ai sensi delle Leggi nazionali e regionali, a condizione che:
 - a) Svolgano un'attività di interesse per la collettività del territorio, comprese le Associazioni con sede in altro Comune e/o iscritte nel RUNTS;
 - b) Siano portatrici di interessi diffusi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - c) Non abbiano appartenenza partitica (emanazione diretta di partito di lista e/o associazione che partecipa alle consultazioni);
 - d) Non partecipino a consultazioni elettorali.
3. Si specifica che costituiscono emanazione diretta di partito e/o di associazioni che partecipano alle consultazioni elettorali, quelle associazioni nelle quali il Presidente, gli Amministratori e altri soggetti che in base allo Statuto fanno parte di organi che hanno poteri di rappresentanza dell'associazione, ricoprono altresì una delle seguenti cariche:
 - Organo di partito, o dell'associazione che ha partecipato ad una

consultazione elettorale, con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, secondo quanto previsto dalle norme del codice civile;

- Membro del Governo, Assessore regionale, comunale;
- Membro del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale;
- Membri di Consiglio regionale, metropolitano, comunale, circoscrizionale.

4. L'Albo è articolato nelle seguenti Aree di Interesse:

- SOCIALE: la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale; la tutela dei diritti e la promozione della persona, l'appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri; il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
- SPORTIVO - RICREATIVO: la promozione della cultura e della pratica sportiva e delle attività ricreative;
- CULTURALE – EDUCATIVO - AMBIENTALE: la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale sangiulianese, la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che promuovono diritti umani; la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio e di specifiche realtà locali; la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio naturale e dei diritti degli animali.

5. Al solo fine dell'iscrizione nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti che devono risultare dallo Statuto o dall'atto costitutivo dell'associazione, da depositarsi presso l'Assessorato alle Associazioni e al Volontariato per il tramite del Protocollo del Comune:

- **assenza di qualsiasi scopo di lucro;**
- ordinamento interno a base democratica;
- organismi rappresentativi regolarmente eletti e costituiti;

6. Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo

esplicito:

- la **gratuità delle prestazioni** dei soci e delle cariche sociali;
 - i criteri di ammissione degli aderenti;
 - gli obblighi dei soci;
 - i diritti dei soci e le garanzie di recesso senza oneri;
 - le pari opportunità e la tutela dei diritti della persona;
 - la pubblicità degli atti e dei registri;
 - le modalità di approvazione del bilancio o del consuntivo annuale da parte dei soci o dei loro delegati;
 - il quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art.21 cc ed art. 2 l. r. 28/1996; (tenere presente Associazioni a livello Nazionale)
 - i quorum necessari per la convocazione e per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c.
7. Per le associazioni che discendano da organismi nazionali, regionali o provinciali, qualora i requisiti sopra esposti non risultino espressamente dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli stessi possono essere esplicitati con dichiarazione scritta del legale rappresentante.
8. L'iscrizione è di diritto per le associazioni e/o Enti Morali che siano patrocinate o riconosciute dalla Presidenza della Repubblica.
9. Nella domanda devono essere specificati la denominazione esatta dell'associazione, la sede, i recapiti telefonici, postali e ed e-mail, il nome del Presidente o del rappresentante espressamente delegato per i rapporti con il Comune.
10. Alla domanda devono essere allegate:
- Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
 - Relazione sull'attività svolta nei dodici mesi precedenti, se associazione già costituita, e sui programmi che l'associazione intende realizzare.

La Giunta qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta

all'associazione.

11. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto la Giunta invita l'associazione a presentare le proprie osservazioni.
12. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo deve essere immediatamente comunicato alla Giunta dal rappresentante legale o dal referente dell'Associazione.
13. La Giunta provvede alla cancellazione al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero d'ufficio qualora accerti il venir meno dei suddetti requisiti.
14. Una volta ogni due anni, la Giunta provvederà alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, cancellando d'ufficio le associazioni non più in regola con i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 5 - CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune istituisce le Consulte delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, educativa, ambientale, tutela animali, sportiva e ricreativa, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione di ogni singola associazione.
2. Il Comune individua nelle Consulte lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi con il Comune.
3. Il Comune si impegna a fornire supporto ai processi tecnico/amministrativi per le attività non di diretta competenza della Consulta.
4. Le Consulte si ispirano ai principi sanciti dalla Costituzione ed ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione, di educazione civica e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile ed alla valorizzazione del volontariato come fattore di coesione sociale, favoriscono la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, tra le quali le giovani generazioni, gli anziani, gli indigent.
5. L'associazione, regolarmente iscritta all'Albo, che intende iscriversi alla Consulta deve compilare e consegnare l'apposito modulo all'Assessorato alle Associazioni e

al Volontariato, per il tramite del Protocollo del Comune. Con la domanda l'associazione si impegna a garantire una presenza attiva, costruttiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo. Il rappresentante effettivo può delegare in forma scritta altra persona della medesima Associazione, anche con delega permanente.

6. La mancata partecipazione senza alcuna giustificazione del rappresentante effettivo o di suo delegato a due Assemblee (assemblee + riunioni) consecutive costituisce motivo di decadenza dall'iscrizione alla Consulta.
7. Il Presidente della Consulta comunica le due assenze consecutive non giustificate alla Giunta Comunale che dispone la cancellazione dell'iscrizione alla Consulta entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione.
8. La Consulta ha i seguenti compiti:
 - Promuove il coordinamento delle attività delle varie associazioni al fine di creare coesione e sinergia tra le associazioni e costituire una rete solidale a beneficio della collettività.
 - Promuove iniziative, eventi, momenti di incontro in coerenza con l'area di interesse.
 - Svolge un ruolo propositivo nei confronti del Comune, promuovendo modalità di lavoro e di progettazione per migliorare l'operatività tra Consulta e Amministrazione.
 - Favorisce lo scambio reciproco di informazioni, esperienze e buone prassi anche al fine di attivare programmi di collaborazione tra le associazioni verso obiettivi comuni.
 - Coordina e propone al Comune un calendario annuale delle attività della Consulta.

Articolo 6 - CONSULTE DI AREA DI INTERESSE

1. Le Consulte, in analogia con l'Albo, sono divise per Area di Interesse:
 - Area sociale
 - Area culturale, educativa e ambientale
 - Area sportiva e ricreativa

Le Aree di Interesse hanno lo scopo di soddisfare specifiche esigenze a livello di omogeneità associativa, la finalità di sviluppare una reale rete associativa per svolgere,

promuovere e coordinare, attraverso la loro attività, particolari e specifiche iniziative di volontariato nell'ambito prioritario.

2. Le Consulte si faranno carico di organizzare periodiche manifestazioni aperte a tutti i cittadini, finalizzate al coinvolgimento più ampio possibile e promuovendo la cultura del volontariato.
3. Le associazioni che, a norma del proprio Statuto, espletano la loro attività su più aree tematiche, aderiranno esclusivamente alla Consulta più consona alle proprie attività.
4. Ogni associazione iscritta alla Consulta prescelta, si impegna in modo fattivo a sostenerne le attività ed a partecipare alle iniziative proposte dalla medesima.
5. Sono finalità della Consulta:
 - La diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole associazioni.
 - La redazione della proposta del programma delle iniziative, delle necessità e degli obiettivi principali, da inviare all'Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno, affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione.
 - Sottoporre al Comune proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi a supporto delle Associazioni

Articolo 7 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta: il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere e l'assemblea.

Articolo 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con scrutinio segreto, in prima seduta, a maggioranza assoluta e in seconda seduta a maggioranza semplice degli aventi diritto. Resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza della Consulta;
 - convoca l'assemblea di concerto con l'Esecutivo e la presiede;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;

- assume le decisioni urgenti sottoponendole a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso d'impedimento.
 4. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 5. Il Presidente decade in caso di dimissioni dalla propria Associazione di appartenenza

Articolo 9 – FUNZIONI DELL' ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è composto dal Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere eletti dall'assemblea, con separate votazioni a scrutinio segreto. I membri dell'Esecutivo assolvono al ruolo a titolo gratuito.
2. L'Esecutivo dura in carica tre anni
3. I Componenti dell'Esecutivo sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta :
 - concerta con il Presidente le convocazioni dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - esegue le decisioni dell'assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
 - propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
5. I membri dell'Esecutivo possono essere revocati dall'assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Articolo 10 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale ed è costituita:
 - dal Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere;
 - da un rappresentante di ogni associazione iscritta alla Consulta (Presidente o suo delegato in forma scritta).
2. Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto ma

con diritto di parola.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'Esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'assemblea deve essere inviata, via email alle Associazioni regolarmente iscritte alla Consulta, almeno 10 gg. prima della data prevista.
5. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato. Il Presidente deve convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla richiesta: in mancanza provvederà il Sindaco d'ufficio.
6. Il verbale della seduta è redatto da un componente dell'Esecutivo dell'assemblea, nominato di volta in volta dal Presidente, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere fra i rappresentanti delle associazioni il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere;
 - determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
 - proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
 - promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca
9. Non è consentito il voto per delega ad altra Associazione.

Articolo 11 - INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono incompatibili con la carica di Amministratore pubblico del Comune di San Giuliano Milanese.
2. Costituisce requisito essenziale per la candidatura a Presidente e alle altre cariche elettive l'appartenenza effettiva ad una delle associazioni iscritte alla Consulta.

Articolo 13 – STATI GENERALI

Periodicamente le tre Consulte organizzano insieme gli Stati Generali dell'Associazionismo e del Terzo Settore, con lo scopo di:

- approfondire tematiche di interesse comune sul mondo dell'associazionismo e del no profit
- condividere esperienze e buone prassi
- promuovere le attività delle Consulte e delle singole associazioni
- incentivare la partecipazione dei cittadini a forme di volontariato
- condividere momenti formativi e ricreativi

Articolo 14 - COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE

1. I Presidenti delle singole Consulte, ed in loro sostituzione i Vice Presidenti, si riuniscono a formare un coordinamento intersettoriale.

2. Compiti di tale coordinamento sono:

- proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione favorendo la collaborazione sinergica di competenze;
- favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
- fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
- proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte.

Le riunioni del coordinamento sono convocate e presiedute dal Sindaco o da suo delegato od anche su richiesta di uno solo dei Presidenti delle Consulte.

3. Il principio che deve animare i rapporti tra le Consulte e l'Amministrazione Comunale è quello della reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione Comunale invia a fini informativi la documentazione alla Consulta, nella persona del suo Presidente, relativa a:

- le diverse attività e opere che l'Amministrazione Comunale intende realizzare sulla materia di competenza;
- le diverse attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare sulla materia di competenza;
- Documento Unico di Programmazione;
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo annuale;
- gli strumenti di programmazione ed i regolamenti, che riguardano le attività di competenza.

Articolo 15 – PROMOZIONE E PATROCINIO

1. Il Comune è impegnato ad alimentare un costante rapporto di collaborazione con le realtà associative e promuove opportune azioni al fine di armonizzare il calendario delle iniziative poste in essere dalle varie associazioni.
2. Il Comune promuove le attività patrocinate delle associazioni iscritte all'Albo attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati per la diffusione delle informazioni istituzionali.
3. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale ed è espressione dell'indirizzo di tutta l'Amministrazione.
4. Nella concessione del patrocinio, la Giunta verifica la regolarità della posizione dell'associazione richiedente in base a quanto definito nell'Art. 4, le caratteristiche dell'iniziativa da patrocinare e la sua ricaduta sulla comunità sangiulianese.
5. Il patrocinio dà diritto all'organizzatore di utilizzare per la promozione dell'iniziativa patrocinata, la riproduzione dello stemma e del logo comunale e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese", che verranno inviati dagli Uffici comunali che potrà, altresì, concedere preventivamente il benestare sul materiale informativo e pubblicitario dell'evento o dell'iniziativa.
6. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso. Per la concessione del patrocinio oneroso, compatibilmente con le risorse disponibili, la richiesta deve essere corredata da un dettaglio delle voci di costo complessive dell'iniziativa, della quota parte richiesta al Comune, di eventuali beni mobili, immobili e strumentali eventualmente richiesti. Il patrocinio non oneroso non comporta il riconoscimento di contributi economici o di altra forma di sostegno alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 16 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune provvede in merito all'erogazione e concessione di contributi alle associazioni, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente e con le norme generali di Finanza pubblica.
2. Il Comune sostiene l'attività delle associazioni iscritte all'Albo, e in via prioritaria, quelle iscritte anche alla Consulta, sia con contributi economici, sia con l'utilizzo gratuito o agevolato di strutture comunali, sia con altre utilità. In particolare, il

Comune può concedere contributi per progetti ed iniziative o sostegno anche di natura organizzativa a particolari eventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione stessa.

3. Nella concessione e nella quantificazione del contributo per un'iniziativa viene valutata la rispondenza dell'iniziativa stessa ai valori richiamati dallo Statuto comunale, finalità di interesse generale e sociale, la congruità del contributo richiesto rispetto agli oneri sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 17 – CONCESSIONE UTILIZZO BENI MOBILI COMUNALI

1. Alle associazioni iscritte all'Albo, e in via prioritaria a quelle iscritte anche alla Consulta, operanti sul territorio del Comune di San Giuliano con finalità di interesse generale, possono essere concessi in comodato d'uso gratuito beni di proprietà del Comune quando:
 - Il bene venga richiesto per assolvere attività socialmente rilevanti corrispondenti a finalità di rilevante interesse generale.
 - Il bene venga richiesto per farne un uso proprio, conforme alla natura del bene.
 - L'utilizzo del bene non sia pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività dell'Ente e limitato al periodo previsto nel contratto di comodato.
2. Con la presa in carico del bene l'associazione si assume ogni responsabilità di corretto utilizzo e risponde per custodia del bene medesimo, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità circa eventuali danni cagionati con l'utilizzo del bene medesimo.

Articolo 18 – CONCESSIONE UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI

1. Il Comune, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, mette propri locali a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo ed in via prioritaria a quelle iscritte anche alla Consulta, affinché li utilizzino come propria sede (non legale).
2. La concessione di locali è regolamentata tramite apposita convenzione che deve riportarne le condizioni.
3. E' fatto onere alle associazioni concessionarie dei locali di provvedere alle spese di gestione ordinaria dei locali concessi.

4. Con proprio atto di indirizzo, la Giunta può farsi carico in tutto o in parte delle spese per la gestione ordinaria dei locali concessi alle associazioni. In questo caso, il corrispettivo di cui il Comune si fa carico si intende considerato a tutti gli effetti quale contributo economico erogato alle associazioni.
5. Per utilizzo di spazi occasionali fare riferimento alla normative di pertinenza.

Articolo 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Si dà atto che le Associazioni hanno tempo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per uniformare il proprio Statuto a quanto previsto dall'Articolo 4 comma 5.
2. Gli Esecutivi, operativi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica sino a naturale scadenza del loro mandato.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio come previsto dallo Statuto Comunale.